

NOTA INFORMATIVA:

INDIVIDUAZIONE E CORRETTA GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

INTRODUZIONE

Lo scopo di questa procedura è quello di fornire indicazioni di massima relative all'individuazione dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare durante le più frequenti attività nei laboratori e nell'azienda agricola dell'I.I.S.S. "Mattarella-Dolci" per dare indicazioni sulle modalità di gestione dei DPI.

1. RIFERIMENTI

- D.M. 2 maggio 2001 - Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D.Lgs. 17/2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

2. DEFINIZIONI

2.1 Dispositivo di Protezione Individuale

Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

3. RESPONSABILITÀ

Si individuano in particolare le responsabilità che il D.lgs. 81/2008 assegna al Datore di Lavoro ed al Lavoratore.

3.1 Del Datore di Lavoro e del Dirigente (artt. 17 e 18)

La responsabilità per l'individuazione dei dispositivi di protezione da adottare nelle singole situazioni lavorative è del Datore di lavoro che, avvalendosi della competenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con la collaborazione del Medico Competente, e consultando l'RLS, redige il documento di valutazione dei rischi.

È oggetto della valutazione dei rischi, tra l'altro, l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione collettivi e individuali adottati.

Il Datore di lavoro e il Dirigente hanno l'obbligo di mettere a disposizione del lavoratore idonei dispositivi di protezione, fornire istruzioni e formazione sull'utilizzo dei DPI, destinare i DPI ad un uso individuale (nell'impossibilità di ciò, garantirne il mantenimento delle condizioni

igieniche), rendere disponibili informazioni adeguate sui DPI, stabilire le procedure per la consegna, verifica e riconsegna dei DPI.

Hanno inoltre il compito di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

3.2 Del Preposto (art. 19)

Il Preposto ha la responsabilità di sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare il suo superiore diretto.

3.3 Del Lavoratore (art. 20)

Il Lavoratore ha l'obbligo di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti ai fini della protezione collettiva e individuale e di utilizzare in modo appropriato i DPI messi a sua disposizione nonché conservarli con cura e segnalare al Datore di lavoro, al Dirigente o al Preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato negli stessi.

Il lavoratore non deve apportare modifiche ai DPI. Deve inoltre riconsegnare i DPI secondo le procedure aziendali.

Ove sia attivato il servizio di noleggio e gestione degli indumenti da lavoro DPI, al lavoratore non è consentito il lavaggio degli stessi e/o la manomissione o l'effettuazione di manutenzione (riparazioni, rammendi).

4. CARATTERISTICHE DEI DPI

I DPI sono suddivisi in tre categorie:

1. **DPI di 1° categoria:** appartengono a tale categoria i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità (ad esempio azioni lesive con effetti superficiali causate da strumenti meccanici, da prodotti per pulizia, rischi derivanti da contatto con oggetti caldi con temperatura fino a 50 °C, urti lievi e vibrazioni che non possono raggiungere organi vitali o causare lesioni a carattere permanente);
2. **DPI di 3° categoria:** appartengono a tale categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Rientrano in tale categoria, ad esempio, gli apparecchi di protezione respiratoria, gli apparecchi di protezione isolanti, i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti, i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto o dai rischi connessi a contatto con tensioni elettriche pericolose;
3. **DPI di 2° categoria:** appartengono a tale categoria i DPI che non rientrano nelle altre due.

4.1 Nota informativa

La nota informativa, preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante dei DPI, deve contenere ogni informazione utile concernente, ad esempio:

- Le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione;
- Le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;
- Gli accessori utilizzabili e le parti di ricambio appropriate;
- Le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio ed i corrispondenti limiti di utilizzo;
- La data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;

5. INDIVIDUAZIONE DEI DPI NECESSARI

I DPI devono essere conformi alle norme vigenti e devono inoltre:

- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

In caso di rischi multipli che richiedano l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

In relazione al tipo di attività normalmente svolta, si può individuare una dotazione minima di dispositivi di protezione che i lavoratori devono utilizzare e mantenere in stato di efficienza.

Tuttavia è possibile che attività non routinarie o particolari circostanze lavorative, richiedano l'adozione di ulteriori dispositivi di protezione, individuabili, tra l'altro, durante l'elaborazione e la stesura del permesso di lavoro.

A titolo esemplificativo, si riportano le indicazioni dell'allegato VIII al d.lgs. 81/2008 sulle tipologie di protezioni da considerare nella scelta dei DPI:

Tabella 1

Parte del corpo da proteggere	DPI utilizzabili
Protezione della testa	Caschi di protezione per l'industria, copricapo antiurto
Protezione dell'udito	Tappi per orecchie, cuffie
Protezione degli occhi ed del viso	Occhiali a stanghetta o a maschera, occhiali di protezione da raggi x, laser, ecc., schermi facciali, maschere per saldatura ad arco
Protezione delle vie respiratorie	Apparecchi antipolvere o antigas, apparecchi isolanti a presa d'aria
Protezione delle mani ed delle braccia	Guanti contro aggressioni meccaniche, chimiche, elettriche, termiche

Protezione dei piedi edelle gambe	Scarpe di sicurezza, scarpe a slacciamento o sganciamento rapido, scarpe con protezione della punta del piede, scarpe, stivali di protezione contro il freddo ed il caldo, antistatici, isolanti, ghette
Protezione del tronco edell'addome	Giubbotti e giacche di protezione contro le aggressioni meccaniche, chimiche o termiche
Protezione dell'interocorpo	Attrezzature di protezione contro le cadute, dispositivi di sostegno del corpo(imbracature di sicurezza)
Indumenti di protezione(corpo)	Indumenti di lavoro di "sicurezza" con protezione contro aggressioni meccaniche, chimiche, spruzzi di metalli e raggi infrarossi, contro calore e freddo, antipolvere, antigas, antistatici

NOTA: non costituiscono DPI

- *Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori*
- *Le attrezzature per i servizi di soccorso e salvataggio*
- *Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto*
- *Gli apparecchi portatili per individuare o segnalare rischi e fattori nocivi*

Allo stesso allegato VIII è necessario fare riferimento per la scelta del DPI necessari. protezione) deve essere fatta a seguito della valutazione dei rischi.

I DPI da assegnare ad ogni tipologia di mansione sono indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi, a cui è necessario fare riferimento.

6. USO DELLA SEGNALETICA

L'obbligo dell'uso dei DPI deve essere adeguatamente segnalato con specifici cartelli nelle aree, nei reparti e nei pressi delle apparecchiature.

7. CONSEGNA DEI DPI

La consegna dei DPI ai singoli lavoratori deve essere registrata su apposito modulo

“Libretto individuale dei DPI del lavoratore e relativa scheda di consegna”.

Il modulo, controfirmato dal lavoratore è conservato per un periodo minimo di 5 anni.

Per alcune tipologie di DPI, considerati “monouso” (ad esempio tappi auricolari, guanti in lattice, ecc.) non è prevista la registrazione della consegna al singolo dipendente quando gli stessi sono messi a disposizione nei reparti in appositi dispenser.

Ove sia attivo il servizio di noleggio e gestione degli indumenti da lavoro (DPI) da parte di fornitore esterno, la prima consegna degli stessi può essere attestata dalla firma apposta dal lavoratore su modulo estratto dal portale di gestione del servizio.

8. MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DELLO STATO DI EFFICIENZA DEI DPI

In relazione a quanto contenuto nella nota informativa e in eventuali norme tecniche di riferimento, i DPI devono essere sottoposti a periodica manutenzione e a controlli prima di ogni utilizzo al fine di accertarne l'assenza di anomalie e l'effettiva efficienza.

In particolare deve essere effettuata l'opportuna manutenzione, da parte di soggetti qualificati, per i DPI di 3° categoria che vi necessitano (es. imbracature anticaduta, dispositivi di protezione delle vie respiratorie).

Le attività di manutenzione devono essere opportunamente registrate.

Con frequenza almeno trimestrale, deve essere verificato e registrato, utilizzando il modulo **“Verifica trimestrale DPI”**, lo stato di efficienza dei DPI in dotazione ai lavoratori.

Per i DPI che la prevedono, deve essere controllata la data di scadenza sostituendo quelli che l'hanno raggiunta.

I DPI ritenuti non efficienti devono essere sollecitamente sostituiti registrandone la consegna sul modulo **“Libretto individuale dei DPI del lavoratore”**.

La consegna di nuovi DPI prevede sempre la contestuale riconsegna di quelli vecchi. I moduli, controfirmati dai lavoratori, sono conservati per un periodo minimo di 5 anni.

9. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL'USO DEI DPI

I lavoratori devono essere informati sulla natura dei rischi che i DPI consegnati sono chiamati ad evitare o a ridurre le conseguenze.

Devono inoltre essere formati ed addestrati sulle caratteristiche dei DPI e sulle corrette modalità di utilizzo, conservazione, ecc.

NOTA: L'addestramento è sempre indispensabile per i DPI appartenenti alla terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito.

Di queste attività devono essere prodotte ed archiviate le opportune registrazioni.

10. MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI DPI

Come regola generale, la consegna ed il controllo periodico dei DPI alle persone facenti parte di una stessa Società del GRUPPO, anche se afferenti a Direzioni aziendali diverse da quella a cui afferisce il sito, nonché la formazione sull'uso dei DPI, è in capo al Responsabile del sito che, in base alle dimensioni del sito e/o alla numerosità dei lavoratori interessati, può demandare tale attività ai capi reparto o capi funzione (preposti) a cui il personale fa riferimento, mantenendo una responsabilità di verifica effettuata tramite la propria organizzazione HSE o SPP.

In questa ipotesi, deve essere previsto un efficace sistema di condivisione dell'esito della valutazione dei rischi per le mansioni presenti nel sito in modo che vi sia evidenza della tipologia di DPI da assegnare ai lavoratori.

11. UTILIZZO E CONSERVAZIONE DEI DPI

I lavoratori utilizzano i DPI secondo le indicazioni fornite dal Datore di lavoro, dal dirigente, dal preposto, dall'RSPP. Ai lavoratori non è permesso apportare modifiche ai DPI.

I DPI devono essere conservati in luoghi che ne impediscano il deterioramento, in particolare se lasciati all'aperto o in ambienti umidi, polverosi, ecc.

12. GESTIONE DEI DPI SOGGETTI A RICONSEGNA PER VERIFICA DI INTEGRITÀ ED EFFICIENZA

Rientrano in tale tipologia i DPI che dopo l'utilizzo necessitano di verifiche di integrità ed efficienza, ovvero di manutenzione, prima di poter essere conservati per un successivo utilizzo.

Rientrano in tale categoria, ad esempio, gli autorespiratori che dopo l'utilizzo prevedono la ricarica della bombola di aria, le verifiche di funzionalità ed integrità delle parti costituenti il DPI, la revisione periodica della bombola, ecc. oppure le imbracature di sicurezza che richiedono verifiche di integrità.

Nei siti ove siano presenti DPI soggetti a tali indicazioni, devono essere messe in atto specifiche procedure per la loro gestione.

13. VIGILANZA SULL'UTILIZZO DEI DPI E SULLA LORO EFFICACIA

È compito dei Dirigenti e dei Preposti sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali, in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sull'uso dei DPI in loro dotazione.

L'inosservanza, da parte dei lavoratori, delle disposizioni in materia di utilizzo dei DPI dovrà essere oggetto di richiami, segnalazioni di sicurezza, fino alla sanzione disciplinare in caso del persistere della stessa.

I preposti hanno inoltre il compito di vigilare sull'efficacia dei DPI messi a disposizione dei lavoratori informando il Datore di Lavoro ed il Servizio di Prevenzione e Protezione nei casi in cui si rilevassero problemi (ad esempio efficacia della protezione, ergonomia, portabilità, ecc.) anche a seguito di segnalazioni da parte dei lavoratori o dei loro rappresentanti.